



S.r.l. trasparente Convenienza per i soci

Il cosiddetto "sotto zero"

di Giuseppe Rebecca
Studio Rebecca & Associati di Vicenza
Partner Synergia Consulting Group

Premesse

L'art. 116 del Tuir prevede la tassazione per trasparenza anche per le piccole S.r.l.

Questi i requisiti richiesti:

- soci: solo persone fisiche, non più di 10;
- volume di affari: non superiore ad euro 5.164.568,99;
- non possesso di partecipazioni esenti di cui all'art. 87 del Tuir,

(regime quindi applicabile in caso di partecipazioni in società immobiliari o in società finanziarie che a loro volta non partecipano a società produttive).

Con la trasparenza, la S.r.l. non pagherà l'Ires, e i suoi soci persone fisiche saranno soggetti alle normali imposte personali sul loro reddito (Irpef e, in futuro, Ire).

La convenienza per la scelta del regime c'è sempre, in presenza di distribuzione di utili; in caso di non distribuzione la convenienza è da valutare in funzione dell'aliquota media che colpisce la persona fisica, se superiore o inferiore al 33 per cento, pari all'aliquota dell'Ires,

Come si sa, la trasparenza si ha solo per scelta congiunta società e soci. È peraltro ben possibile che anche qualora non si sia optato per la trasparenza, la si possa ottenere indirettamente, infrapponendo una nuova S.r.l. tra la S.r.l. originaria e il socio o i soci persone fisiche. E questa è una opportunità molto interessante, da non sottovalutare.

Per i soci, il costo della partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi o delle perdite loro

imputate, ed è diminuito in base agli utili distribuiti. La convenienza del regime di trasparenza può quindi manifestarsi anche relativamente al *capital gain*, tenuto conto delle variazioni al costo delle partecipazioni.

Il vantaggio

Il vantaggio del regime è di tutta evidenza, vantaggio che aumenta in presenza di utili non soggetti ad imposte.

Si pensi all'incasso di dividendi (tassati al 5 per cento), a redditi esenti, ad agevolazioni.

In questi casi il socio che ha optato per la tassazione per trasparenza riesce ad incassare il dividendo con una imposizione veramente ridotta.

Il reddito trasparente non può ovviamente cambiare natura, e pertanto si imputa direttamente al socio con le sue peculiari caratteristiche. Pertanto, allorché si sia in presenza di reddito tassato solo in parte, o addirittura non tassato, ecco che il trattamento agevolato si trasferisce al socio stesso.

È ben vero che la norma prevede, all'art. 47, comma 1, del Tuir, che si considerano in ogni caso distribuiti prima gli utili, anche se sono distribuite riserve di altra tipologia, ma ciò sembra non avere alcun effetto, per le società trasparenti, essendo ritenuto distribuito sempre tutto il dividendo.

Una esemplificazione

Può risultare interessante una semplice esemplificazione numerica.

S.r.l. immobiliare con soci persone fisiche, A 60 per cento, B 40 per cento.

È effettuata l'opzione per la trasparenza. La società detiene anche partecipazioni non immobilizzate.

La società incassa 100 di dividendi e 200 di canoni di locazione; ha quindi un reddito, *ante* imposte, di 300.

Questo il conteggio delle imposte dirette (escluse da questo conteggio l'Irap e le addizionali):

| | |
|---|---|
| S.r.l. affitta appartamenti civili per 200; imponibile $200 \times 85\% =$ | 170 |
| S.r.l. incassa dividendi per 100; imponibile $100 \times 5\%$ | <u>5</u> |
| Totale imponibile | $175 \times 33\%$ (Ires) = 58 |

La società paga 58 di Ires e i soci, ove fosse loro distribuito il dividendo, pagherebbero le aliquote Irpef (in futuro Ire) sul 40 per cento del dividendo stesso, trattandosi di partecipazioni qualificate. L'imponibile complessivo per i soci persone fisiche risulta di 97 ($300 - 58 = 242 \times 40\% = 97$).

Nel caso di aliquote Irpef massime (45%), i soci pagherebbero 44 ($97 \times 45\%$), e così complessivamente, società e soci, 102 ($44 + 58$).

Nel caso di opzione per la trasparenza si avrebbe invece:

- S.r.l. nessuna imposta (solo l'Irap);
- Soci A e B pagano le loro imposte sull'imponibile fiscale di 175. Nel caso di aliquota Irpef massima (45 per cento), le imposte pagate saranno pari a 79 ($175 \times 45\%$).

In regime di trasparenza, si pagano quindi complessivamente 79 in luogo di 102, con un risparmio netto di 23; rispetto all'ammontare degli utili totali (300), il risparmio è circa pari ad un 8 per cento.

S.R.L.

| | Tassazione normale | Tassazione per trasparenza |
|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Redditi imponibili per affitti | 170 | |
| Redditi imponibili per dividendi | <u>5</u> | |
| Totale | $175 \times 33\% = 58$ | / |
| Distribuzione ai soci | $(300 - 58 = 242 \times 40\% = 97)$ $97 \times 45\% = \underline{44}$ | $175 \times 45\% = \underline{79}$ |
| Totale imposte | <u>102</u> | <u>79</u> |
| Differenza | | - 23 |

Una tesi non condivisa

D. Stevanato (in "Il Sole-24 Ore" del 9 aprile 2004), ha sostenuto una tesi del tutto particolare ed isolata, e cioè che a suo avviso gli utili non tassati in capo alla società sono da tassare direttamente in capo ai soci, ovviamente in caso di opzione per la trasparenza. L'esempio fatto riguarda specificatamente i dividendi, ma può essere riferito ad ogni fattispecie analoga; il caso è inquadrabile nel cosiddetto "sottozero". Così testualmente afferma:

"Insomma, tassare in capo ai soci persone fisiche i dividendi eccedenti i redditi imputati per trasparenza, sarebbe una soluzione coerente con l'obiettivo di non confondere la fiscalità dell'impresa societaria con quella dei soci, nella specie evitando che un'agevolazione o una norma di esenzione/esclusione concessa alla società venga trasmessa ai soci mercé l'attribuzione di un dividendo non imponibile.

Un indizio di questa volontà normativa può essere rintracciato nell'art. 116, relativo alle S.r.l. a ristretta base proprietaria, laddove si esclude dal regime di trasparenza la società in possesso di una

partecipazione che si qualifica per la *participation exemption*".

È una tesi restrittiva che non condividiamo assolutamente (1).

V'è da dire che la norma nulla dispone, specificatamente.

Peraltro la questione del trattamento degli utili era ben presente al legislatore, essendo stata appunto negata la tassazione per trasparenza alle S.r.l. in possesso di partecipazioni esenti. Ciò corrisponde ad una evidente logica; per le partecipazioni esenti è stata prevista l'esclusione della plusvalenza, di modo che l'utile esente conseguito come reddito dalla partecipazione esente non avrebbe potuto essere trasferito al socio.

Qualora il principio fosse stato che l'utile in eccesso, rispetto al reddito tassato per trasparenza, doveva essere considerato tassabile in modo ordinario, non si sarebbe allora spiegata la previsione della norma relativamente alle partecipazioni esenti. Il decreto attuativo, poi, fuga qualsiasi perplessità.

Si afferma, infatti, che i dividendi prelevati da utili che si sono creati nel periodo di vigenza della trasparenza non sono mai imponibili, senza porre alcun limite all'imponibilità fiscale.

E tutto ciò anche dopo la cessazione del regime ed anche per soci differenti dagli originari, ovviamente sempre in possesso di requisiti specifici.

Stessa cosa accade, peraltro, relativamente agli utili distribuiti nel caso di tassazione consolidata (art. 117 del Tuir). La controllante dovrà effettuare, infatti, una variazione in diminuzione per la quota imponibile del dividendo (5 per cento), indi-

pendentemente dall'ammontare del reddito trasferito al gruppo.

Il D.M. 23 aprile 2004 (in "il fisco" n. 19/2004, fascicolo n. 2, pag. 2863) specificatamente prevede, all'art. 8, comma 1, che la riduzione del costo derivante da distribuzione di utili societari in presenza di trasparenza riguarda anche operazioni avvenute *post* cessazione del regime.

In caso di cessioni, comunque, l'art. 13, comma 2, di tale decreto ministeriale prevede l'obbligo di comunicazione dei dati come pure la necessità di predisporre un apposito prospetto di raccordo.

Una conferma che la legge è da interpretare in questo senso la dà anche l'Amministrazione finanziaria, o meglio il Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'economia, Dr. Andrea Manzitti.

Nell'ipotizzare nuove norme, tese ad eliminare arbitraggi fiscali, richiama anche quella che a suo avviso è un'imperfezione della legge, le possibilità di distribuire dividendi ai soci di S.r.l. tassate per trasparenza con dividendi tassati al 5 per cento in luogo del 40 per cento (in "Il Sole-24 Ore" del 25 giugno 2004).

Conclusione

La tassazione per trasparenza si presenta quindi molto favorevole per le piccole S.r.l.; il risparmio fiscale è di tutta evidenza, anche con aliquote progressive personali dei soci alte. Nel caso particolare di esenzione o di riduzione di imponibile, il beneficio si trasferisce completamente in capo ai soci.

I dubbi avanzati da taluno non paiono condivisibili, stante la chiarezza della norma attuale.

Il fisco

(1) Dello stesso nostro avviso, L. Caiani, "Forum 6/04", n. 8 in "Il Sole-24 Ore".